



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. \_\_\_\_\_

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

REG. DEC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE**

N.1801 Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

ANNO 1993

**SENTENZA**

N.1619 Reg. Ric.

sui ricorsi n.\*\*\* del \*\*\* e n.\*\*\* del \*\*\*\*\* proposti da \*\*\*\*\*, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Marfori e Aldo Valentini, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Cadorna n.1, presso l'avv. Domenico D'Alessio;

ANNO 1994

contro

- il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;

- l'ISPETTORATO per l'EDUCAZIONE FISICA e SPORTIVA del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del suo Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso n.\*\*\*\*

- del provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva n.\*\*\* del\*\*\*\*, relativo al disconoscimento del diritto della ricorrente alla concessione dell'equo indennizzo per infermità asserite contratte in dipendenza di servizio, sul presupposto della ritenuta mancata estensione del suddetto beneficio eco-

nomico alla ricorrente, in quanto supplente temporanea con rapporto di servizio inferiore all'anno;

- di ogni atto presupposto e conseguente;

b) quanto al ricorso n.\*\*\* del \*\*\*\*:

- del decreto datato \*\*\*\*, a firma del Capo dell'Ispettorato per \*\*\*\* del Ministero della Pubblica Istruzione, relativo al mancato definitivo riconoscimento dell'equo indennizzo in dipendenza di infermità riscontrate a carico della ricorrente ed acclarate dipendenti da causa di servizio.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza dell'11.3.1998, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. Giovanni Bonaccio, delegato dell'avv. A. Valentini, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato A. Honorati per il Ministero resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## DIRITTO

1.- Innanzi tutto il Collegio dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della L. 6 dicembre 1971, n.1034, ai fini della pronuncia con

unica sentenza, essendo questi connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

2.- Il **thema decidendum** delle separate iniziative giudiziarie all'esame del Collegio riguarda il riconoscimento o meno del diritto dei dipendenti statali non di ruolo a beneficiare, in caso di lesione o di infermità contratta per causa di servizio, dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di cura eventualmente sopportate.

Nel caso della ricorrente, docente di educazione fisica in qualità di supplente temporanea nominata dal Capo dell'Istituto scolastico di assegnazione, i benefici economici suddetti sono stati negati dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, nonostante la conclamata dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito nel corso dell'attività di insegnamento, da parte dell'Autorità sanitaria e della stessa Amministrazione.

Secondo la parte ricorrente il diniego dei suddetti benefici economici, formalizzato con gli atti impugnati, risulta illegittimo in quanto elusivo delle disposizioni recate dalle norme di stato giuridico del personale docente della scuola statale, nonché viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione.

Tale censura va valutata fondata nei limiti di seguito precisati.

L'art.68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, recante lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato, applicabile anche al personale della scuola per effetto del rinvio operato dall'art.139 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, nel caso di parziale permanente perdita della integrità fisica per effetto di infortunio o malattia subito o contratta nello svolgi-

mento dell'attività lavorativa e che trovano la loro causa nello stesso servizio, prevede la erogazione di una somma di denaro a titolo di equo indennizzo della perdita della capacità lavorativa subita, nonché il contemporaneo rimborso delle spese di cura comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi.

Naturalmente, l'ammissione ai suddetti benefici è subordinata al preventivo riconoscimento della effettiva dipendenza da causa di servizio della infermità e della lesione.

Nel caso della ricorrente tale dipendenza risulta essere stata accertata dalla Commissione medica ospedaliera, il cui verbale è stato versato in copia agli atti di causa, la quale, tuttavia, nell'attestare il diretto rapporto di causalità tra le patologie riscontrate a carico della \*\*\* e l'attività di servizio ha anche provveduto alla relativa tabellazione dell'infermità riscontrata in termini di riduzione percentuale della capacità fisica che, tuttavia, non incide sulla possibilità della successiva esplicazione dello stesso servizio.

Pur in presenza di tali presupposti medico-legali, l'Amministrazione ha disconosciuto il diritto all'indennizzo ed al rimborso delle spese di cura, in quanto l'art.4 della L. 6 dicembre 1966, n.1077 preclude di estendere il trattamento assistenziale cui si è fatto cenno al personale non di ruolo assunto temporaneamente per periodo inferiore ad un anno.

La tesi dell'Amministrazione non può essere condivisa, dal momento che, per quanto riguarda il personale docente di ruolo e non di ruolo, secondo le disposizioni degli artt.58, ultimo comma, e 85 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, vigenti alla data dell'infortunio subito dalla ricor-

rente e della adozione degli atti impugnati, ciò che assume rilevanza ai fini del servizio è l'anno scolastico valutabile come tale, in presenza di un periodo di insegnamento anche non continuativo di almeno 180 giorni.

Tale speciale criterio di valutazione dell'anno scolastico stabilito dalle richiamate norme di stato giuridico, ha trovato successive conferme in sede normativa con la L. 20 maggio 1982, n.270, recante la revisione della disciplina del reclutamento del personale della scuola e misure per la sistemazione del personale precario, nel cui contesto, per quanto riguarda l'immissione nei ruoli della scuola secondaria del personale precario, ai fini della valutazione del prescritto requisito di servizio per l'ammissione alle procedure concorsuali agevolate degli insegnanti supplenti, l'art.38, ultimo comma, ha ribadito espressamente la computabilità come anno di servizio effettivo lo svolgimento di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico.

Ne consegue che, nel caso della ricorrente, risultava quindi sussistente la condizione posta dall'art.4 della L. n.1077 del 1966 per la concessione dell'equo indennizzo e dei relativi trattamenti assistenziali complementari, attesa l'intervenuta maturazione da parte della \*\*\*\* di \*\*\*\* giorni di servizio nell'anno scolastico \*\*\*\*, quindi superiore a 180 giorni come risulta dalle certificazioni in atti, considerata la computabilità a tal fine anche dei giorni festivi di chiusura delle scuole (Cons.St., sez.VI, 2 marzo 1983, n.122; 12 novembre 1990, n.960; 23 giugno 1995, n.606; TAR Marche, 14 febbraio 1992, n.60; TAR Lazio, sez.III, 13 dicembre 1995, n.1977).

In base alle considerazioni sin qui esposte, i ricorsi vanno dunque accolti ed i provvedimenti impugnati annullati.

Sussistono motivi di equità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, li accoglie entrambi e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11.3.1998, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Lucio Venturini	- Presidente
Dott. Giancarlo Giambartolomei	- Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi	- Consigliere, est.

-----  
-----

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno \_\_\_\_\_

Ancona, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE